



Regione Lombardia

DECRETO N. 12174

Del 22/08/2022

Identificativo Atto n. 5242

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

MOBILITA' DEI CACCIATORI SUL TERRITORIO PER LA FRUIZIONE DEL PACCHETTO DI DIECI GIORNATE DI CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA. DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DELLE GIORNATE DI CACCIA AUTORIZZABILI DAGLI AMBITI TERRITORIALI E COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LA STAGIONE VENATORIA 2022/2023.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BERGAMO

VISTO:

- la legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modifiche;
- l'art. 35, comma 2 della sopracitata Legge che dispone:
"Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all'art. 32, comma 1;
- la D.G.R. n.10065 del 06.08.2002 "Approvazione delle modalità di attuazione della mobilità dei cacciatori sul territorio, per la fruizione del pacchetto di dieci giornate di caccia alla selvaggina migratoria, ai sensi dell'art. 35, comma 2, L.R. 26/93 e successive modifiche", che ha approvato i criteri e le procedure per l'autorizzazione degli interessati alla fruizione del pacchetto di n.10 giornate di caccia alla selvaggina migratoria negli A.T.C. o nei Comprensori alpini di caccia;

RICHIAMATO il Decreto n. 6627 del 16/05/2022 "Determinazione del numero di cacciatori ammissibili nell'ambito territoriale e nei Comprensori Alpini di Caccia del territorio di competenza dell'UTR Bergamo per la stagione venatoria 2022/2023", con il quale è stato definito il numero di cacciatori ammissibili nell'A.T.C. e nei C.A nella corrente stagione venatoria;

CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. n.10065 del 06.08.2002:

1. il numero massimo di cacciatori autorizzabili per ogni ATC o CA non può superare il 30% in zona di pianura ed il 15% in zona alpi del numero di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria regionale;
2. il numero massimo delle giornate di caccia autorizzabili dalla Regione deve essere calcolato applicando la percentuale del 15% in zona Alpi (Comprensori alpini di caccia) e la percentuale del 30% sul restante territorio (A.T.C.) al numero di cacciatori ammissibili (determinato sulla base dell'indice di densità venatoria regionale), moltiplicato per 10 giornate massime fruibili da ciascun cacciatore;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro il 1° novembre, data prevista dall'art. 35, comma 2 della citata L.R. 26/93



Regione Lombardia

per la possibile fruizione "di un pacchetto di dieci giornate venatorie in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione";

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale Lombardia della XI legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la d.g.r. XI/5105 del 27/06/2021 "XIII Provvedimento Organizzativo 2021" con la quale é stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA

Di approvare il numero di giornate di caccia **vagante alla selvaggina migratoria**, autorizzabili successivamente al 1° novembre 2022, nell'Ambito Territoriale e nei Comprensori Alpini di Caccia della provincia di Bergamo, come indicato nel prospetto allegato al presente Decreto, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Di attestare che il presente atto non é soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs.n.33/2013.

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.T.C. Pianura Bergamasca, ai Comprensori alpini di caccia interessati ed al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge